SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 67)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACCARRONE, SCOTTI, CASSESE, FARNETI Ariella, SIMONUCCI, TOMASUCCI e ZANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1963

Proroga al 31 dicembre 1963 delle disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1962 n. 1552, per il trattenimento in servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1963 è scaduta la sospensione dei termini di cessazione dal servizio fissati dalle disposizioni transitorie della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, per i sanitari e le ostetriche ospedalieri.

La legge fu, a suo tempo, approvata nella convinzione che entro i termini fissati sarebbe stato possibile emanare norme legislative organiche per una disciplina completa di tutta la materia.

Sono note le vicende dei disegni di legge n. 2509 e 2510, che, già approvati in sede legislativa dalla 14ª Commissione della Camera dei deputati furono sottoposte, nel febbraio del 1963, all'esame del Senato che, peraltro, non ritenne di avere tempo sufficiente per un approfondito esame, quale sembrava necessario per la portata delle norme già approvate dalla Camera dei deputati, e, di conseguenza, quei disegni di legge, con il termine della legislatura sono decaduti.

È nota peraltro la posizione delle categorie interessate. Gli assistenti e aiuti ospedalieri, riuniti nel terzo congresso nazionale della loro associazione l'A.N.A.A.O., hanno approvato per acclamazione un ordine del giorno contenente la richiesta di una modifica delle disposizioni di cui al regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938, per poter ottenere la stabilità d'impiego ed una equiparazione allo stato giuridico degli altri pubblici dipendenti per i quali è escluso ogni rapporto a termine.

La Camera dei deputati aveva già accolto tale principio nella terza legislatura ed è logico attendersi ed è sommamente auspicabile che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati vogliano ancora riconfermarlo.

D'altra parte non appare opportuno considerare il problema in questione distinto da quello più generale della riforma ospedaliera, problema già da tempo maturo e che attende un'urgente, organica soluzione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000)

che, considerando l'Ospedale come il naturale centro di una moderna ed efficiente organizzazione sanitaria, elimini le contraddizioni e le deficienze esistenti e consenta di colmare rapidamente le gravissime carenze qualitative e quantitative diffusamente lamentate nel Paese.

In questa situazione appare doveroso prorogare con apposito provvedimento i termini fissati dalla legge 23 ottobre 1962, numero 1552, per un tempo sufficiente a consentire al Parlamento di affrontare la intera questione dell'ordinamento ospedaliero senza peraltro ledere i legittimi interessi del personale già in servizio e salvaguardando l'interesse generale di mantenere nell'organizzazione ospedaliera un personale che ha acquisito tutti i meriti e che è dotato di una preziosa esperienza.

Siamo fiduciosi di trovare negli onorevoli colleghi comprensione e consensi e di ottenere l'approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per la sospensione dei termini di cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri contenute nella legge 23 ottobre 1962, numero 1552, sono prorogate al 31 dicembre 1963.